

N. 01766/2024REG.PROV.COLL.

N. 10107/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10107 del 2021, proposto da -OMISSIS-
rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia, dei sig.ri -OMISSIS- del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dell'Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione da remoto del Comune di Ischia e dei sig.ri -OMISSIS-

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. Francesco Cocomile;

Per le parti nessun difensore era presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con "*rapporto tecnico*" del 19 ottobre 2017, a seguito di indagini effettuate *in loco*, veniva acclarata la commissione di una serie di abusi edilizi in Ischia, alla via Campagnano n. 2, presso il fabbricato di proprietà del sig. -OMISSIS- così di seguito compendiatamente:

«1 - diversa ubicazione dell'ultima rampa della scala esterna in muratura; 2 - ampliamento del terrazzino per mq 5 circa con relativi pilastrini a sostegno dei corpi sovrastanti; 3 - porzione del

w.c. che ricade esternamente al fabbricato sul predetto terrazzino, per una superficie di mq 2, con una volumetria mc 5,00 circa; 4 - porzione di w.c. interno al fabbricato per mq 3,00 e scala interna in muratura che conduce al primo soppalco; 5 - intero soppalco intermedio di mq 45,00 comprendente l'ambiente di sinistra (mq 20,00) e quello di destra (mq 25,00), che si articola in due camere; 6 - disimpegno di mq 3,00, n. 2 wc di mq 3,00 e mq 4,80 e stanzetta adibita a cabina armadio di mq 2,50, tutti corpi esterni e in ampliamento al fabbricato, per complessivi mc 37,00 circa; 7 - terrazzino con scala metallica di mq 8,00; 8 - terrazza praticabile, in luogo del precedente lastrico di copertura per una superficie di mq 30,00, pavimentata con piastrelle e protetta da parapetti in muratura intonacati e con marmo di coronamento e per un tratto provvisti di ringhiera sovrastante; 9 - inoltre, l'ambiente di destra, di superficie complessiva utile di mq 25, da una stima visiva, scaturita dalla comparazione delle foto ante e post intervento, allegata alla diffida del sig. -OMISSIS- parrebbe che sia stato innalzato di m 1,60 circa, per un incremento volumetrico di mc 60,00 circa».

Con due distinte istanze del 27 ottobre 2017 (*ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001*) e del 17 novembre 2017 (*ex artt. 37 d.p.r. n. 380/2001 e 167 dlgs n. 42/2004*) il -OMISSIS- chiedeva il rilascio del titolo in sanatoria per le opere di cui all'accertamento tecnico del 19 ottobre 2017.

Il Comune di Ischia, con provvedimento prot. n. 7766 del 20 marzo 2018, reputando acclarati definitivamente gli abusi e la loro non sanabilità, rigettava la richiesta di permesso in sanatoria.

Con l'impugnata ordinanza n. 35 del 21 marzo 2018 il Comune di Ischia disponeva, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, la demolizione delle opere *de quibus*.

2. - Avverso detta ordinanza il -OMISSIS- insorgeva dinanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, deducendo:

- *“Violazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/01. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Travisamento. Omessa ponderazione della situazione contemplata. Sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria”*: l’immobile in questione, ricadendo in zona A2 del PRG e in zona RUA del PTP, ben consentirebbe la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia quali quelli posti in essere dal ricorrente, in buona parte consistenti in mere modifiche interne, risistemazione di scale e terrazzini, costruzione e ampliamento di servizi igienici; da qui la sussumibilità delle opere nell’alveo dell’art. 33 d.p.r. n. 380/2001, che condiziona la demolizione alla previa verifica di pregiudizi per la parte conforme, prevedendo in tale ultima ipotesi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; tale valutazione sarebbe stata pretermessa dalla Amministrazione, il cui contegno si appaleserebbe illegittimo anche in ragione del decorso di un lungo lasso temporale dalla realizzazione delle opere, della assenza di una adeguata estrinsecazione delle ragioni di interesse pubblico deponenti per la demolizione e, più in generale, per la carenza di una adeguata motivazione;

- *“Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 - violazione del principio del giusto procedimento”*, stante la violazione delle prerogative procedurali del ricorrente, tanto più pregnante in ragione della natura *“tutt’altro”* che pacifica ed incontrovertibile dei fatti oggetto di causa.

3. - Interveniva *ad opponendum* con *“atto di costituzione in giudizio e memoria difensiva”* il sig.-OMISSIS- nella qualità di procuratore speciale della sig.ra -OMISSIS- proprietaria del piano terra del fabbricato di che trattasi, instando per la reiezione del gravame.

4. - In data 26 maggio 2018 la Polizia locale del Comune di Ischia constatava e acclarava la mancata demolizione delle opere.

5. - Con ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019 il Comune di Ischia, rilevata la mancata demolizione delle opere, ingiungeva al -OMISSIS- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria contestualmente applicata *ex art.* 31, comma 4-*bis*, d.p.r. n. 380/2001, nella misura massima pari a € 20.000,00.
6. - Avverso tale ultima ordinanza l'interessato esperiva atto recante motivi aggiunti, lamentando l'illegittimità derivata della stessa ordinanza e quindi riproducendo sostanzialmente i mezzi già posti a sostegno del ricorso introduttivo esperito contro l'ingiunzione a demolire n. 35/2018.
7. - Con la sentenza segnata in epigrafe l'adito T.A.R. respingeva il ricorso introduttivo di primo grado e i successivi motivi aggiunti.
8. - Con atto di appello il sig. -OMISSIS- contestava tale sentenza e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
- “1. Error in iudicando per violazione degli artt. 27 e 33 del d.p.r. n. 380/2001; Eccesso di potere giurisdizionale per omessa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio;*
- 2. Error in iudicando per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere giurisdizionale;*
- 3. Error in iudicando per violazione delle garanzie partecipative;*
- 4. Error in iudicando per violazione dell'art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; Eccesso di potere giurisdizionale”.*
9. - Resistevano al gravame il Comune di Ischia, i sig.ri -OMISSIS- il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e l'Ufficio Territoriale del Governo Napoli, chiedendone il rigetto.
10. - All'udienza pubblica del 13 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
11. - L'appello è infondato.

Invero, la sentenza impugnata merita piena conferma in quanto ben motivata in ordine a tutti i motivi di ricorso sollevati in primo grado.

11.1. - Con il primo motivo di appello il -OMISSIS- esclude che nella fattispecie per cui è causa vi sia stato un aumento di superficie, di altezza e di volumetria, venendo in rilievo mere modifiche interne con realizzazione di soppalchi all'interno della volumetria esistente, la risistemazione di scale e terrazzini esterni e un piccolissimo ampliamento per servizio igienico, riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d), e 33 d.p.r. n. 380/2001; sostiene l'ammissibilità - alla stregua delle NTA del PRG del Comune di Ischia e delle NTA del PTP - di tali opere, costituendo le stesse un intervento di recupero in zona A2. Infine evidenzia che il Comune di Ischia non avrebbe tenuto conto del disposto del citato art. 33 d.p.r. n. 380/2001.

A tal riguardo si osserva quanto segue.

L'accertamento tecnico del 19 ottobre 2017 evidenzia e certifica un aumento di superficie di mq 45 (soppalco intermedio), un ampliamento del precedente fabbricato con corpi esterni per una superficie di mq 37 e la realizzazione di un terrazzo praticabile in sostituzione di un lastrico solare di mq 30.

In sintesi, l'Ufficio tecnico accerta in maniera dettagliata un aumento di superficie utile di mq 112 su un fabbricato la cui preesistente superficie era solo di mq 40.

La correttezza dell'accertamento comunale è confermata dai documenti depositati dalla difesa dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quale la planimetria catastale dell'immobile del -OMISSIS- e la perizia stragiudiziale del 9 giugno 1990, commissionata all'ing. -OMISSIS-dall'allora proprietaria del cespite.

Ebbene la planimetria catastale indica un'altezza dei locali di metri 4 per una prima camera e di metri 3,80 per il salone, altezze confermate nella perizia stragiudiziale a pag. 2 ove riporta un'altezza di metri 4 per la camera e di metri 3,75 per il salone.

Sicuramente con queste altezze non si potevano realizzare due piani se non con l'innalzamento del tetto. Quindi l'illegittima sopraelevazione effettuata non è provata solo dall'esame delle foto (cfr. documento 14 allegato alla memoria del 13 luglio 2018 depositata nel corso del giudizio di primo grado dalla difesa dei sig.ri-OMISSIS- e -OMISSIS-), ma anche da documenti facenti pubblica fede, quale la planimetria catastale e la perizia giurata stragiudiziale. Non è, infatti, possibile realizzare un ammezzato vivibile in un ambiente di altezza pari a 4 metri senza procedere all'innalzamento del solaio.

Inoltre, va rilevato che anche il tecnico che ha seguito le pratiche edilizie per conto del -OMISSIS- ha abbandonato l'incarico.

Infatti, in data 27 ottobre 2017 l'appellante presentava richiesta di permesso di costruire in sanatoria *ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001*.

In data 19 febbraio 2018 il tecnico (geom. -OMISSIS-) che aveva firmato la richiesta di permesso di costruire rimetteva il suo incarico, chiedendo all'Amministrazione comunale di ritenere nulle le richieste di permesso di costruire *“in quanto le stesse sono basate sul presupposto delle suddette perizie esibitemi in copia e non reperibili in originale”*.

Il -OMISSIS- senza fornire alcuna valida motivazione e comunque senza provare il contrario, ritiene che l'Ufficio comunale ha erroneamente dichiarato che vi sarebbe stata un aumento della volumetria con l'innalzamento del lastrico solare di metri 1,60.

Tuttavia, la sopraelevazione di almeno metri 1,60 è provata dall'ampliamento della superficie utile che da 40 mq al momento dell'acquisto è passata a 112 mq al momento dell'accertamento da parte della Polizia Municipale.

È, quindi, chiaro che l'illegittima sopraelevazione e il consistente aumento della superficie (raddoppio della superficie utile abitabile) non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 3 d.p.r. n. 380/2001 che disciplina la manutenzione ordinaria degli immobili (in particolare lett. a) e non la sopraelevazione ed il raddoppio della superficie.

Va, altresì, evidenziato che l'isola di Ischia e, quindi, anche il Comune di Ischia è assoggettata a vincolo paesaggistico. Il consistente intervento edilizio realizzato ricade in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 9 settembre 1952 e soggetta al P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'8 febbraio 1999 e alle previsioni di cui al dlgs n. 42/2004. In ragione di ciò, in presenza di una evidente alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi (cfr. documento 14 allegato alla memoria del 13 luglio 2018 depositata nel corso del giudizio di primo grado dalla difesa dei sig.ri-OMISSIS- e -OMISSIS-), l'intervento doveva essere soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, titolo autonomo e non conseguibile a sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 167, commi 4, lett. a), e 5, dlgs n. 42/2004, che esclude sanatorie per interventi non qualificabili come manutentivi o che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi. A ciò va aggiunto che l'illegittima sopraelevazione è stata realizzata in dispregio della normativa che regola le costruzioni nelle zone a rischio sismico, e ciò è altrettanto più grave se si tiene conto che, di recente, nel 2017 il limitrofo Comune di Casamicciola Terme è stato interessato da un terremoto. Ai sensi della legislazione vigente tutte le costruzioni in zone sismiche, la cui sicurezza possa comunque

interessare la pubblica incolumità, devono essere assoggettate a specifiche norme tecniche emanate secondo le modalità descritte dall'art. 83 d.p.r. n. 380/2001.

11.2. - Con il secondo motivo di appello il -OMISSIS- contesta l'asserita erroneità della sentenza contestata per non aver rilevato la carenza di motivazione della censurata ordinanza di demolizione.

Tuttavia detto motivo non è meritevole di positivo apprezzamento, poiché non tiene conto delle innumerevoli decisioni della giurisprudenza amministrativa che affermano la non necessità di un obbligo motivazionale aggiuntivo.

Si richiama sul punto tra le tante la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6404 che ha ribadito l'orientamento secondo cui *“L'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, che non richiede alcun bilanciamento fra l'interesse pubblico e quello privato (Cons. Stato, sez. VI, 16/09/2022, n.8044). Per giustificare l'ordine di demolizione è sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire come avvenuto nel caso di specie”*.

11.3. - Con il terzo motivo di appello il -OMISSIS- contesta la mancata partecipazione al procedimento amministrativo conclusosi con l'impugnata ordinanza di demolizione (*rectius* valutazione del T.A.R. in ordine alla non necessità, nel caso in esame, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio).

Anche tale motivo è infondato come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2023, n. 4537 precisa a tal fine: *«... la giurisprudenza prevalente ritiene che gli atti di repressione degli abusi edilizi, come l'ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, pertanto non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per l'amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.*

L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, n. 1958 del 2023; Cons. Stato n. 6490 del 2021; Cons. Stato n. 4389 del 2019; Cons. Stato n. 2681 del 2017). Ne consegue che non risultano rilevanti le supposte violazioni procedurali che avrebbero precluso un'effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento, dovendosi ribadire anche a questo proposito che trattandosi di un atto vincolato, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21 octies L. n. 241 del 1990 (Cons.Stato, n. 9715 del 2022). Né può ritenersi, per quanto risulta dalle emergenze processuali, che nel caso in esame una diversa e più intensa partecipazione procedimentale avrebbe diversamente orientato l'esercizio del potere, in ragione dell'infondatezza delle censure di carattere sostanziale, per i rilievi di seguito enunciati. ...».

11.4. - Con il quarto motivo di appello il ricorrente sostiene che l'ordine di demolizione rimasto inottemperato è stato espressamente adottato ai sensi dell'art. 27 d.p.r. n. 380/2001, con la conseguenza che detto provvedimento non può produrre gli effetti sanzionatori contemplati dall'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in ipotesi di mancata esecuzione degli ordini demolizione emanati in base a detta ultima disposizione.

La doglianza non può essere condivisa poiché è evidente che nel caso di specie si è in presenza di un vero e proprio provvedimento di demolizione adottato ai sensi

dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 (pur se detta disposizione non è richiamata espressamente dall'atto censurato). Infatti, con la menzionata ordinanza n. 35/2018 il Comune *“ORDINA la demolizione degli abusi descritti in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza”*. L'art. 27, comma 2, d.p.r. n. 380/2001 prevede la demolizione immediata e d'ufficio senza concessione al proprietario di alcun termine per l'esecuzione. Il termine è, invece, previsto dall'art. 31, comma 3, TUE che dispone che in caso di inosservanza si proceda all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Tuttavia, il primo comma dell'art. 27 TUE ha ad oggetto l'attività di vigilanza e repressione svolta in generale dal Comune (*“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”*) e quindi anche quella espletata ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in ipotesi di *“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”*, come appunto avvenuto nel caso di specie. L'impugnata ordinanza n. 35/2018 si riferisce genericamente all'art. 27 TUE senza specificazione del comma (1 o 2). L'adozione del citato provvedimento ha comunque seguito l'iter previsto dall'art. 31 TUE. Ciò è altresì dimostrato dalla circostanza che successivamente il Comune di Ischia ha adottato l'ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019 di applicazione al -OMISSIS- della sanzione pecuniaria in misura massima ai sensi dell'art. 31, comma 4-*bis*, d.p.r. n. 380/2001 proprio in considerazione del fatto che lo stesso Comune ha espressamente incasellato la fattispecie per cui è causa nell'ambito operativo del menzionato art. 31 d.p.r. n. 380/2001, specificando: *“... Considerato che l'applicazione*

dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale a carico della P.A. ...”.

In ogni caso, la corretta qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo spetta al Giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882: “... 5.1. Innanzitutto, si osserva, al giudice è sempre consentito riqualificare il provvedimento, ri-attribuendo un diverso nomen iuris rispetto a quello prescelto dall'autorità procedente. Se così non fosse, finanche un mero errore materiale commesso dall'amministrazione nell'intestazione del provvedimento, impedirebbe al giudice amministrativo di avere una completa cognizione dell'oggetto del processo, in contrasto con quanto previsto sia dall'art.1 del c.p.a. che, indirettamente, dallo stesso articolo 21 octies comma 2 della L. 241 del 1990. ...”).

Pertanto, l'ordinanza n. 35/2018 va correttamente qualificata (come del resto operato dal T.A.R. Napoli nella sentenza di accoglimento n. 6190/2021 avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dei sig.-OMISSIS- della nota prot. n. 1100 datata 11 gennaio 2019, della nota prot. n. 4640 del 14 febbraio 2019 e del provvedimento prot. n. 4290 del 12 febbraio 2019 con le quali l'Amministrazione comunale ha respinto le istanze di sollecito all'esecuzione della ordinanza di demolizione di opere abusive) come provvedimento emesso ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001.

12. - In conclusione l'appello deve essere respinto.

13. - Deve disattendersi l'istanza formulata dalla difesa del Comune di Ischia nel corpo della memoria di replica del 23 gennaio 2024 finalizzata alla cancellazione *ex art. 89 cod. proc. civ.*, di espressioni asseritamente offensive utilizzate dalla difesa dei sig.-OMISSIS- relativamente ad “... *affermazioni gravi, indimostrate ed inaccettabili rispetto alla presunta compiacenza dell'Ente rispetto al sig. - OMISSIS- ...*” (cfr. pagg. 1 e 2 della citata memoria).

Invero, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2019, n. 6097:

«... 9.3. L'impiego di un'ironia anche greve negli atti processuali, mirante a demolire le argomentazioni avversarie, non è vietato dall'art. 89 c.p.c., purché non trasmodi nel gratuito scherno e nella denigrazione, fine a se stessa, della controparte.

9.4. Al riguardo va rammentato che la cancellazione deve escludersi allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e scomposto intento dispregiativo – rivelando un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte – ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6131), ciò che, nel caso di specie, è appunto avvenuto. ...».

Non emerge dalle espressioni utilizzate dalla difesa dei sig.-OMISSIS- nella citata memoria un'evidente intento dispregiativo e un puro e gratuito intento di offendere la controparte, non apparendo dette espressioni a questo Collegio eccessive rispetto alle esigenze difensive.

14. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune di Ischia e dei sig.ri-OMISSIS- e -OMISSIS-.

15. - In considerazione della peculiarità della presente controversia e dell'attività difensiva svolta sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dell'Ufficio Territoriale del Governo Napoli.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante -OMISSIS-- al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ischia che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Condanna l'appellante -OMISSIS-- al pagamento delle spese di lite in favore dei sig.ri-OMISSIS- e -OMISSIS- che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dell'Ufficio Territoriale del Governo Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Giovanni Sabato

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

LAVORI PUBBLICI